

Seconda Edizione

VIAGGIO ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento (UE) 2016/679

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, ovvero il 25 maggio 2018.

- Si tratta di regolamento, non di direttiva. E' obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.
- Si passa da una visione «proprietaria del dato», ad una visione di «controllo del dato»



Seconda Edizione

VIAGGIO ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Obiettivi e principi nel gdpr

- Armonizzare la disciplina e creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.
- protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione , in quanto è un diritto fondamentale.



Seconda Edizione

VIAGGIO ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Cosa è un Dato Personale? Art.4 n. 1) GDPR

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente.



Seconda Edizione

VIAGGIO ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Cosa intendiamo per «trattamento»? Art.4 n. 2) GDPR

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione



Seconda Edizione

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI art. 5

- a) Trattamento lecito, corretto e trasparente;
- b) Raccolta dei dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime;
- c) I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- d) I dati personali devono essere esatti ed aggiornati;
- e) la conservazione avviene per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
- f) I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali (integrità e riservatezza). Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere "in grado di comprovarlo".

Questo è il principio detto di "responsabilizzazione" (o accountability) che viene poi esplicitato ulteriormente dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che "il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento."



Seconda Edizione

FONDAMENTI DI LICEITA' DEL TRATTAMENTO, art.6

il Regolamento prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica. La base giuridica del trattamento è ciò che conferisce al trattamento la liceità.

- consenso
- adempimento obblighi contrattuali
- interessi vitali della persona interessata o di terzi
- obblighi di legge cui è soggetto il titolare
- interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri
- interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.



Seconda Edizione

DIRITTI DELL'INTERESSATO (ART.12)

- -Trasparenza e modalità
- -Informazione e accesso ai dati personali
- -Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
- -Limitazione alla portata degli obblighi e dei diritti.



Seconda Edizione

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ART.28)

E'il soggetto che tratta i dati per conto del titolare del trattamento.

Questo rapporto tra i soggetti deve essere disciplinato da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli stati membri.

In tale atto deve essere previsto : materia, durata, natura, finalità del trattamento.



Seconda Edizione

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (ART.35)

La valutazione d'impatto deve essere effettuata quando un tipo di trattamento prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Spetta al titolare del trattamento effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.





Seconda Edizione

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART.37-39).

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano un responsabile della protezione dei dati quando:

- a)il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Art. 30 REGISTRI DELLE ATTIVITA' DEL TRATTAMENTO



"Registri delle attività di trattamento"

- 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
- 3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Art. 30 IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI





SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI [per i contenuti vedi Faq sul registro delle attività di trattamento: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/registro]							
TITOLARE/CONTITOLARE/RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE [inserire la denominazione e i dati di contatto]							
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (inserire la denominazione e i dati di contatto)							
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITA' E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERSSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI [indicare eventuali responsabili del trattamento o altri titolari cui i dati siano comunicati]	TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI [Indicare il Paese terzo o l'organizzazione internazionale cui i dati sono trasferiti e le "garanzie" adottate ai sensi del capo V del RGPD]	TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE PREVISTI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE



